

COMUNE DI PAGANI

(Provincia di Salerno)



Sistema automatico di controllo degli accessi
alla Zona a Traffico Limitato del Comune di Pagani

DISCIPLINARE PER L'ACCESSO ALLA Z.T.L.



Il Responsabile del Procedimento:

Art. 1
OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare disciplina il transito e la sosta dei veicoli a motore (**autovetture, autocarri, motoveicoli e ciclomotori**) nell'ambito della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L), istituita dal Comune di Pagani ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada".

N.B.: I motoveicoli, così come definiti dall'art. 53 del Codice della Strada, nonché i ciclomotori, così come definiti dall'art. 52 del Codice della Strada, sono equiparati agli autoveicoli.

Il Disciplinare definisce, altresì, le tipologie e le modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie a consentire l'accesso, il transito e la sosta dei veicoli nella Z.T.L., definendo anche la competenza degli Uffici Comunali per l'espletamento delle stesse procedure.

Ai fini dell'applicazione del presente disciplinare sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui sono dipendenti o delle quali sono proprietari o soci i residenti, nonché quelli di proprietà del nucleo familiare anagrafico.

Le autorizzazioni per l'accesso alla ZTL saranno esaminate dal Responsabile della Polizia Locale previa presentazione della documentazione necessaria.

Casi particolari di richiesta di autorizzazione, non specificatamente citati nel presente disciplinare, saranno valutati dal Responsabile preposto.

Art. 2
PRINCIPI GENERALI

Le autorizzazioni previste dal presente Disciplinare consentono la circolazione nella Z.T.L. in ottemperanza alle norme del Codice della Strada, alle eventuali Ordinanze Sindacali e Dirigenziali nonché dalle prescrizioni particolari indicate nell'autorizzazione e alla segnaletica verticale ed orizzontale presente nelle suddette zone.

Le autorizzazioni consentono la circolazione limitatamente alle vie e percorsi indicati, ovvero seguendo il percorso più breve all'interno della "Zone a Traffico Limitato" e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza e di ordine pubblico.

Le autorizzazioni possono contenere indicazioni relative ai divieti di sosta o di fermata zonali istituiti nel comparto oggetto dell'autorizzazione stessa.

I contrassegni hanno validità per il tempo indicato negli stessi e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggetti a rinnovo nei limiti previsti dal presente disciplinare. I contrassegni dovranno essere rinnovati a cura dell'interessato e qualora permangano i requisiti che ne hanno determinato il rilascio, entro la data di scadenza riportata sul contrassegno stesso.

Art. 3
INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

La Zona a Traffico Limitato istituita dal Comune di Pagani è costituita da n. 2 aree denominate ZTL1 e ZTL2 ed un totale di 4 (quattro) varchi automatizzati:

- **ZTL 1**, composta dai seguenti varchi:
 - **Varco 1** – Via G. Marconi;
 - **Varco 2** – Via B. Mangino;
 - **Varco 3** – Via C. Cesarano;

- **ZTL 2**, composta dal seguente varco:
 - **Varco 4** – Corso E. Padovano;

Giorni e Orari di attivazione dei varchi:

I varchi saranno attivi e, pertanto l'accesso sarà consentito esclusivamente ai titolari di pass, nei seguenti orari:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| • dal Lunedì al Venerdì: | dalle ore 19:00 | alle ore 00:00 ; |
| • il Sabato: | dalle ore 18:00 | alle ore 00:00 ; |
| • la Domenica e Festivi: | dalle ore 0,00 | alle ore 24,00 ; |

Nel caso di eventuali modifiche dei giorni e degli orari sopra stabilito, si provvederà all'attivazione della Z.T.L., con apposita ordinanza resa nota con idonea segnaletica; Analogamente si procederà alla modifica degli orari nel caso di particolari esigenze di pubblico interesse, o di manifestazioni di vario genere.

SOSTA:

Ai sensi del "Nuovo codice della strada", D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, art. 158 e 159 "la fermata e la sosta sono vietate nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati", pena la rimozione.

Per i veicoli autorizzati, la sosta all'interno della ZTL è consentita per 30 minuti.

Sul parabrezza di detti veicoli, unitamente al PASS, durante la sosta deve essere esposto in maniera chiaramente visibile il disco orario indicante l'ora di arrivo.

Art. 4

VEICOLI ESENTI DAL DIVIETO DI TRANSITO NELLA ZTL

Sono autorizzati a circolare e sostare nella ZTL senza rilascio di alcun permesso i veicoli appartenenti a: Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Carabinieri, Carabinieri/Forestali, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili Del Fuoco, Pronto Soccorso, Polizie Locali, veicoli appartenenti alla Polizia Giudiziaria con Targa di copertura civile.

Sono autorizzati a circolare e sostare nella ZTL con rilascio di permesso i veicoli appartenenti a società e Imprese Esercenti un Servizio di Pubblica Necessità e/o Utilità (Società del Gas, Acqua, ENEL, Poste Italiane, Poste Private, servizi funebri e servizi di rimozione autorizzati dalle forze dell'ordine, taxi, servizio igiene pubblica, nonché i veicoli degli Istituti di Vigilanza, previa comunicazione delle targhe agli Uffici Competenti

Le società e le imprese esercenti un servizio di pubblica necessità e/o utilità di cui al punto precedente, sono tenute presentare istanza al Responsabile della Polizia Locale, allegando copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio e/o copia dell'autorizzazione amministrativa, copia della carta di circolazione dei veicoli utilizzati.

Sul parabrezza di detti veicoli deve essere esposto in maniera chiaramente visibile il PASS.

In caso di mancata comunicazione, si potrà rimediare con una comunicazione successiva di avvenuto transito improrogabilmente nelle 48 successive.

Art. 5
MODALITA OPERATIVA DEL CONTROLLO ELETTRONICO

L'accesso nelle fasce orarie in cui entra in vigore la ZTL sarà controllato da apparecchiature elettroniche che, attraverso il confronto delle targhe dei veicoli transitanti con la banca dati delle targhe autorizzate (LISTA BIANCA), individua immediatamente i veicoli trasgressori sanzionandoli ai sensi del Codice della Strada.

Durante le ore di accesso libero e quando il varco permette il transito agli autorizzati, la sosta può essere effettuata solo per 30 minuti. L'indicazione dell'ora di arrivo è da indicarsi con disco orario, esposto in maniera chiaramente visibile sul parabrezza del veicolo.

Il sistema di controllo degli accessi rileva il passaggio del veicolo inviando il numero di targa al server della centrale operativa della Polizia Locale.

Il passaggio del veicolo presente nella lista bianca sarà automaticamente scartato, al contrario il passaggio di un veicolo non autorizzato sarà catalogato in una apposita banca dati al fine di procedere all'iter sanzionatorio.

Le modalità operative per la gestione degli accessi occasionali o straordinari consentono a tutti gli utenti della strada l'accesso alla ZTL mediante l'utilizzo dell'apposito numero **081-3240415** durante l'orario di Ufficio della Polizia Locale, e/o seguendo procedure informatiche in dotazione dell'Ente comunale.

Se al momento dell'accesso avvenuto in caso di emergenza, il numero suddetto non fosse attivo, l'interessato dovrà regolarizzare l'accesso entro le successive 48 ore.

Art. 6
TIPOLOGIA E VALIDITA' DEI PERMESSI

Tipologia:

I permessi **permanenti di transito e sosta** dei veicoli sono costituiti da contrassegni cartacei (PASS), da esporre in maniera visibile sul parabrezza del veicolo.

I permessi **permanenti di solo transito** dei veicoli sono costituiti dagli stessi contrassegni cartacei (PASS) previsti per quelli di transito e sosta, diversificati per colore, da esporre in maniera visibile sul parabrezza del veicolo.

I permessi **temporanei di transito e sosta** sono costituiti dagli stessi contrassegni cartacei (PASS) previsti per quelli a carattere permanente, diversificati per colore, da esporre in maniera visibile sul parabrezza del veicolo.

Validità:

I contrassegni **permanenti** avranno una durata massima di **3 (tre) anni** e devono essere rinnovati entro 15 giorni dalla scadenza, previa comunicazione della permanenza dei requisiti.

I contrassegni **temporanei** potranno avere una durata massima fino a **90 (novanta) giorni** naturali e consecutivi e non è previsto il rinnovo.

I permessi temporanei possono essere richiesti per l'accesso temporaneo alle Z.T.L., per comprovate e straordinarie necessità, tra cui:

- traslochi
- interventi manutentivi su fabbricati, appartamenti, negozi ecc.
- visite e/o esami clinici per soggetti con problemi di deambulazione
- carico/scarico materiali e suppellettili per manifestazioni autorizzate

Con il rilascio dell'autorizzazione, l'ufficio della Polizia Locale procede contestualmente al registro della targa del veicolo, nonché dei dati del proprietario e degli altri eventuali conducenti, in un database elettronico al fine di agevolare il rilevamento elettronico e fotografico degli accessi nella ZTL, applicando nei casi previsti le sanzioni del C.d.S. e del presente Disciplinare

L'Ufficio preposto del Comando di Polizia Locale provvede alla verifica periodica in merito al mantenimento della residenza, nonché al controllo annuale del 10% delle pratiche e al riscontro dei requisiti che hanno generato il rilascio dei contrassegni.

Art. 7 RICHIESTE DI PERMESSO

I permessi di cui al presente disciplinare, sono richiesti con istanza in carta semplice, utilizzando l'apposita modulistica predisposta, resa disponibile sul sito internet del Comune di Pagani, da indirizzarsi al Responsabile della Polizia Locale.

La stessa istanza potrà essere consegnata a mano presso l'ufficio protocollo del Comune o inviata telematicamente all'indirizzo e-mail disponibile sul sito internet del Comune di Pagani .

Tutti i documenti richiesti per la predisposizione dei permessi sono autocertificati, qualora rientrino nell'elenco dei documenti autocertificabili ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le istanze prodotte per le richieste di permessi, incomplete nella documentazione, dovranno essere regolarizzate entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, il procedimento si intenderà archiviato.

Art. 8 RESIDENTI, DIMORANTI E DOMICILIATI

I residenti, dimoranti e domiciliati, in conformità alle prescrizioni del presente Disciplinare, hanno diritto al rilascio del permesso permanente di **transito e sosta** per le **autovetture e autocarri**, nonché per **motoveicoli e/o ciclomotori**, sempre di proprietà, con durata massima **triennale**.

Le richieste devono essere indirizzate al Responsabile della Polizia Locale, autocertificando la composizione del nucleo familiare, residenza anagrafica, unitamente a copia della carta di circolazione del/i veicolo/i da autorizzare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai **domiciliati e ai dimoranti**, all'interno della Z.T.L., purché questo sia comprovato da un contratto di locazione, comodato o atto di altra natura, regolarmente registrato.”

SOSTA: consentita per non oltre 30 minuti.

Art. 9
PROPRIETARI NON RESIDENTI

A coloro i quali che, pur non residenti nella Z.T.L., possiedono all'interno della medesima area, a titolo di proprietà o quali titolari di un qualsiasi altro diritto reale di godimento, garage o di altri spazi di parcheggio ubicati all'interno di aree private, hanno diritto ad un permesso permanente di **solo transito** per le **autovetture e autocarri**, nonché per **motoveicoli e/o ciclomotori**, sempre di proprietà.

Il permesso autorizza l'interessato, a raggiungere il proprio garage o area di sosta privata solo se l'immobile non è utilizzato da altri soggetti già beneficiari del permesso di accesso nella ZTL.

SOSTA: non consentita.

Art. 10
TITOLARI DI CONTRASSEGNO DIVERSAMENTE ABILI

Come previsto dalle norme del Codice della Strada, i soggetti con deambulazione impedita o sensibilmente ridotta possono transitare nella ZTL purché muniti del Certificato Unico Disabili Europeo (CUDE).

Le richieste di permessi per le persone diversamente abili, con residenza anagrafica nel Comune di Pagani devono essere presentate dall'intestatario su apposito modello, indirizzate al Responsabile della Polizia Locale.

Nella domanda l'interessato dichiara, sotto la propria responsabilità, i dati personali, la targa del veicolo a servizio dello stesso.

Alla domanda deve essere allegata copia del CUDE (Certificato Unico Disabili Europeo).

D.A. non residenti

I **veicoli** condotti da soggetti riconosciuti come diversamente abili, purché in possesso del prescritto contrassegno invalidi in corso di validità, **non residenti nel comune di Pagani**, possono transitare nella ZTL senza necessità di doversi dotare di altro permesso e/o autorizzazione, mediante l'utilizzo del numero **081-3240415** durante l'orario di Ufficio della Polizia Locale, e/o seguendo semplici procedure informatiche in dotazione dell'Ente comunale.

Si precisa che è **fatto obbligo** per il conducente, di comunicare al Comune nel quale si intende transitare, il numero di targa dell'auto che accederà alla ZTL e che tale comunicazione può essere fatta anche **entro le 48 ore** successive al transito

Il contrassegno disabili **non autorizza** alla sosta nei luoghi dove le principali norme di comportamento lo vietano, vale a dire dove reca intralcio o pericolo per la circolazione.

Le richieste di autorizzazione in sanatoria saranno valutate esclusivamente ad insindacabile giudizio dal Responsabile della Polizia Locale per gli adempimenti autorizzatori.

Nei casi per i quali non venga riscontrata un'urgenza o una necessità specifica, **il procedimento amministrativo sanzionatorio seguirà il suo corso**

SOSTA: per possessori di contrassegno D.A., sia per i residenti sia per i non residenti consentita, senza limiti di orario, esclusivamente:

- negli appositi spazi loro riservati nei parcheggi pubblici senza limite temporale, ad eccezione degli stalli di parcheggio personalizzati (cioè riservati al veicolo al servizio di un singolo titolare di contrassegno disabili);
- nei parcheggi a pagamento (delimitati dalle cosiddette strisce blu), gratuitamente, quando gli spazi riservati risultino già occupati, **solo se espressamente stabilito dal Comune;**

Art. 11

VEICOLI DI MEDICI DI FAMIGLIA, PEDIATRI E VETERINARI

I medici di base con ambulatorio ubicato nel comune di Pagani hanno diritto ad un permesso per poter liberamente circolare all'interno della ZTL limitatamente all'esercizio della propria funzione.

Per tutti gli altri medici, diversi dai medici di base, è possibile richiedere un permesso temporaneo per l'accesso alla ZTL per l'espletamento delle proprie funzioni.

Qualora l'ingresso nella ZTL sia effettuato senza previa autorizzazione per comprovata necessità ed urgenza, sarà possibile richiedere l'autorizzazione in sanatoria mediante apposita richiesta da inviare all'Ufficio Polizia Locale, entro 48 ore dal passaggio, riportante le motivazioni specifiche dell'accesso ed ogni altra documentazione comprovante l'urgenza dell'accesso nella Z.T.L.

In tal caso le comunicazioni e/o le richieste di autorizzazione in sanatoria saranno valutate esclusivamente ad insindacabile giudizio dal Responsabile della Polizia Locale per gli adempimenti autorizzatori.

Nei casi per i quali non venga riscontrata un'urgenza o una necessità specifica, il procedimento amministrativo sanzionatorio seguirà il suo corso.

Assistenza agli infermi

Se i soggetti residenti nella ZTL sono affetti da patologie che richiedono un'assistenza medica o paramedica continua, possono beneficiare di un ulteriore permesso di accesso, transito e sosta.

Il contrassegno viene assegnato a chi presta assistenza attraverso la presentazione di un apposito certificato medico, rilasciato da struttura pubblica.

Il permesso è rinnovabile ogni sei mesi nelle modalità previste dal presente Disciplinare.

SOSTA: consentita, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle proprie funzioni;

Art. 12

VEICOLI DI UTENTI DIRETTI ALLE FARMACIE DI TURNO (ACCESSO TEMPORANEO)

Gli utenti diretti alle Farmacie presenti nella ZTL, negli orari di turnazione delle stesse, possono accedere alla ZTL, senza incorrere nelle sanzioni amministrative previste dal presente Disciplinare, con apposita comunicazione all'Ufficio della Polizia Locale da presentarsi entro e non oltre le 48 ore successive all'accesso.

La Comunicazione, di cui sopra, deve contenere:

- la tipologia di veicolo e il suo numero di targa;
- le generalità del conducente e del proprietario;
- la copia della ricevuta fiscale/ scontrino fiscale che attesti l'effettiva somministrazione di prodotti o servizi da parte della farmacia, con la specifica indicazione del giorno e dell'ora in cui l'accesso è avvenuto;

Deve essere certificato l'accesso alla farmacia nell'ipotesi in cui l'acquirente non effettui acquisti con uscita senza farmaco.

SOSTA: consentita, per il tempo strettamente necessario al ritiro dei farmaci, con obbligo di esporre, sul parabrezza anteriore dell'auto, in modo leggibile su un foglio la scritta "RITIRO FARMACI FARMACIA (nome della farmacia). La sosta deve essere regolata con DISCO ORARIO di 30 min.

Art. 13

CHIESE

Ai parroci, ai sacerdoti, ai diaconi e ai sacristi (con regolare contratto di lavoro) che operano presso le parrocchie e le chiese ubicate nella ZTL, al fine di consentire il pieno esercizio del proprio incarico, è rilasciato un permesso di transito e sosta con obbligo di comunicazione del numero di targa del veicolo e generalità per tutto il periodo della durata dell'incarico.

Ai componenti del clero che, per motivi legati all'esercizio del proprio ministero, alloggino temporaneamente all'interno della ZTL presso strutture diocesane o parrocchiali verrà rilasciato un permesso provvisorio con obbligo di comunicazione, da parte dell'Ordinario diocesano, del numero di targa del veicolo e generalità, che non potrà avere una durata superiore a 90 giorni.

SOSTA: consentita per non oltre 30 minuti.

Art. 14

STRUTTURE RICETTIVE

Per consentire l'ingresso nella ZTL ai propri clienti durante il periodo in cui è attiva la rilevazione elettronica degli accessi, la direzione dell'albergo o della struttura ricettiva, ovvero il titolare della stessa, deve comunicare il numero di targa, la città di provenienza e il periodo di soggiorno del/dei clienti secondo i protocolli operativi concordati con l'Amministrazione prima dell'arrivo del cliente.

Diversamente la comunicazione deve avvenire entro le 48 (quarantotto) ore dall'avvenuto accesso del cliente nella Z.T.L..

Sul parabrezza di detti veicoli, durante la sosta, deve essere esposto in maniera chiaramente visibile, un permesso (PASS) rilasciato dalle direzioni dei rispettivi alberghi, unitamente al disco orario indicante l'ora di arrivo.

SOSTA: consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico e comunque non oltre 30 minuti purché non arrechi intralcio alla circolazione.

Art. 15

ESERCENTI – ATTIVITA' INDUSTRIALI O ARTIGIANALI

Possono accedere e transitare nella zona a traffico limitato i veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo degli operatori economici della ZTL, quali titolari di attività di pubblico esercizio, commercianti, professionali o attività industriali o artigianali.

Sarà rilasciato un permesso per le **autovetture e autocarri**, nonché per **motoveicoli e/o ciclomotori**, sempre di proprietà, con durata massima **triennale**.

Il permesso deve riportare la targa dell'autovettura e consente l'accesso, il transito e la sosta, secondo le modalità previste per i residenti.

SOSTA: consentita per non oltre 30 minuti.

Art. 16 SERVIZI FUNEBRI

Per il periodo necessario alla preparazione e allo svolgimento del servizio funebre, sono consentite l'Accesso e la sosta all'interno della Z.T.L. al veicolo che trasporta il defunto e a due veicoli, non appartenenti alla ditta.

Per tali autorizzazioni è necessaria una preventiva comunicazione delle targhe all'Ufficio preposto del Comando Vigili.

Per le agenzie funebri con sede in altro Comune è necessaria una comunicazione che può avvenire anche nelle 48 ore successive all'accesso.

SOSTA: consentita per il tempo necessario.

Art. 17 AUTO ELETTRICHE, IBRIDE E A METANO

Agli autoveicoli a trazione elettrica, ibrida e a metano, ai quali, previa formale istanza, verrà rilasciato un contrassegno per il transito e la sosta nella ZTL, indipendentemente dalla residenza del proprietario/conducente.

SOSTA: consentita per non oltre 30 minuti.

Art. 18 MODALITÀ DI ACCESSO ALLA ZTL E DI RILASCIO DEI CONTRASSEGNI

Gli utenti che rientrano nelle tipologie previste per le aree sottoposte alla disciplina di Zona a Traffico Limitato, possono richiedere l'autorizzazione all'accesso utilizzando **l'apposito modello predisposto, compilato in ogni sua parte e barrando le voci che interessano** ed allegando la documentazione prevista, oltre a quella integrativa che potrà essere richiesta in fase di istruttoria.

E' fatto obbligo da parte dei titolari dei Contrassegni di comunicare tutte le eventuali e successive variazioni a quanto dichiarato al momento del rilascio.

In caso di veicolo intestato ad una persona diversa dal richiedente allegare:

- *(veicolo aziendale)* dichiarazione del rappresentante legale della società, su carta intestata ed in originale, attestante l'affidamento, in uso esclusivo, dell'autovettura in questione;
- *(veicolo in leasing, noleggio o comodato d'uso)* copia del contratto di leasing o noleggio o comodato d'uso esclusivo registrato.

VEICOLI DEI RESIDENTI

I residenti per richiedere il contrassegno per l'accesso alla ZTL di appartenenza, dovranno allegare al **modulo** i seguenti documenti:

- copia del documento di riconoscimento;
- la composizione del nucleo familiare;
- la residenza;
- i dati identificativi dell'autovettura e copia del libretto di circolazione da cui si evinca che la stessa appartiene ad uno componenti del nucleo familiare di appartenenza;

VEICOLI DEI DOMICILIATI

I domiciliati per poter richiedere il contrassegno per l'accesso alla ZTL di appartenenza, dovranno allegare al **modulo** i seguenti documenti:

- copia del documento di riconoscimento;
- copia del contratto di locazione per uso esclusivo di abitazione, debitamente registrato ed estremi catastali;
- la residenza di provenienza;
- il domicilio;
- dati identificativi dell'autovettura e copia del libretto di circolazione.

N.B.: *Possono essere autorizzati gli autoveicoli dei domiciliati, solo se non residenti sul territorio della Provincia di Salerno, con contratto di locazione debitamente registrato ad uso esclusivo di abitazione.*

PROPRIETARI NON RESIDENTI

I titolari di garage o di altri spazi di parcheggio ubicati all'interno di aree private per poter richiedere il contrassegno per l'accesso alla ZTL di appartenenza, dovranno allegare al **modulo** i seguenti documenti:

- la residenza o il domicilio di provenienza;
- dati identificativi dell'autovettura e copia del libretto di circolazione.
- copia del documento di riconoscimento;
- copia dell'autorizzazione del passo carraio;
- copia del titolo di proprietà/contratto di locazione o documentazione catastale che attesti la destinazione d'uso dell'immobile ad autorimessa (box auto);
- per aree condominiali, attestazione dell'Amministratore del Condominio che certifichi la titolarità dell'uso dell'area con allegata planimetria in scala 1:100 e con la localizzazione dell'area di sosta utilizzata;

VEICOLI PER IL TRASPORTO MERCI

I veicoli per il trasporto delle merci, intestati ad aziende e/o società che hanno la sede sociale all'interno del perimetro della ZTL, per le quali è possibile dimostrare la inderogabilità dell'uso strumentale necessario al raggiungimento della finalità operativa ed economica dell'azienda medesima (veicolo di proprietà dell'azienda o con allestimento speciale delle aziende poste all'interno della ZTL), possono richiedere di essere autorizzati.

Il richiedente dovrà allegare al **modulo** i seguenti documenti:

- copia del documento di riconoscimento;
- copia dell'iscrizione alla CCIAA.
- l'indirizzo dell'azienda e/o società;
- dati identificativi del veicolo e copia del libretto di circolazione.

VEICOLI DEI CLIENTI STRUTTURE RICETTIVE

Per consentire l'accesso alle strutture alberghiere della Zona a Traffico Limitato, i gestori delle strutture ricettive devono provvedere a comunicare le targhe dei propri clienti.

Ai gestori degli alberghi/strutture ricettive potranno essere rilasciati un numero di contrassegni pari al numero di posti auto della struttura e/o convenzionati con autorimesse.

Le strutture alberghiere dovranno accreditarsi producendo autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/2000 attestante:

- l'indirizzo dell'albergo/struttura ricettiva;
- copia del documento di riconoscimento del richiedente;
- copia dell'iscrizione alla CCIAA;
- certificazione dei posti auto di proprietà disponibili e/o convenzione con autorimessa.

I gestori delle strutture ricettive / alberghi dovranno altresì comunicare i numeri di targa dei loro clienti con la comunicazione dei seguenti dati:

- targa del veicolo accreditato;
- periodo di validità che dovrà necessariamente corrispondere con la durata del soggiorno del cliente;
- timbro di identificazione della struttura ricettiva, data e ora di validazione.

MEDICI PER VISITA DOMICILIARE - ASSISTENZA

*I veicoli dei medici di Famiglia, dei Pediatri di libera scelta, dei Medici di Medicina Generale di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) che svolgono servizio all'interno delle ZTL per poter richiedere il contrassegno per l'accesso alla ZTL di appartenenza, dovranno allegare al **modulo** i seguenti documenti:*

- copia del documento di riconoscimento;
- ASL di appartenenza;
- dati identificativi dell'autovettura e copia del libretto di circolazione.

In caso di assistenza agli infermi

per i soggetti residenti nella ZTL che richiedono un'assistenza medica o paramedica continua:

- certificazione rilasciata dall'ASL competente;
- dati anagrafici del richiedente;

Art. 19

CASI DI NECESSITA' TRANSITO NON UTOORIZZATO

L'Ufficio Polizia Locale, in tutti i casi di comprovata necessità eventualmente anche non previsti nel presente disciplinare e previa specifica richiesta, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei. Eventuali rinnovi dovranno essere autorizzati dal Responsabile della Polizia Locale.

Nei casi di urgenza o assoluta necessità, per i transiti effettuati senza permesso, può essere richiesta autorizzazione a sanatoria, inviando comunicazione al Responsabile della Polizia Locale, entro 48 ore dal passaggio, riportante gli estremi e le motivazioni specifiche dell'accesso, che saranno valutate esclusivamente ad insindacabile giudizio dallo stesso Responsabile per gli adempimenti autorizzatori. Nei casi per i quali non venga riscontrata un'urgenza o una necessità specifica, il procedimento amministrativo sanzionatorio seguirà il suo corso.

Art. 20

VERIFICA E REVOCA DEI PERMESSI

L'Amministrazione si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio dei permessi. Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più gli elementi per il mantenimento del permesso, si procederà alla immediata revoca d'ufficio.

La posizione anagrafica dei residenti in ZTL è monitorata periodicamente per verificare la permanenza dei requisiti sottesi al rilascio dei contrassegni e/o alla iscrizione in "lista bianca".

Il titolare ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione tutte le variazioni che comportino la sospensione e la revoca del permesso.

La revoca dei contrassegni è prevista nei seguenti casi:

- a) trasferimento della residenza in altro Comune o al di fuori delle aree regolamentate come ZTL;
- b) scadenza del contratto di locazione o di comodato dell'abitazione senza rinnovo;
- c) veicoli non rispondenti alle norme richieste nelle rispettive schede per tipologia di contrassegno;
- d) mancato rinnovo del contrassegno trascorsi 15 giorni dalla scadenza prevista.

Art. 21

CARICO E SCARICO MERCI

L'orario di libero accesso nella ZTL, consente di svolgere tutte le attività di carico e scarico merci.

Art. 22

SANZIONI

I Permessi devono essere utilizzati nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul relativo contrassegno.

La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno delle Aree Pedonali e delle Zone a Traffico Limitato, comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

I permessi saranno revocati qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati o che questi non corrispondano a verità.

I permessi devono essere esposti in originale esclusivamente sui veicoli per i quali sono stati rilasciati. La mancata esposizione, l'uso improprio o l'esposizione di fotocopie comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n°267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23

DISPOSIZIONI FINALI

Resta facoltà del Responsabile della Polizia Locale istituire aree pedonali all'interno della ZTL qualora la Giunta Comunale ne stabilisca l'indirizzo.

Pagani, _____

Il RUP
